

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	9
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Attribuzioni ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979-1980 (629)	
PRESIDENTE	9, 11, 12, 14
BABBINI, <i>Relatore</i>	10, 12
BAMBI	14
BELLINI	11
PUMILIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	12
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	14

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati Amici, Bettini, Bonomi, Cocco Maria, Esposto, sono sostituiti rispettivamente per la seduta odierna dai deputati Granati, Lanfranchi, Carlotto, Pierino e Satanassi.

Discussione del disegno di legge: Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979-1980 (629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979-1980 ».

Comunico alla Commissione che sono pervenuti dalla I Commissione affari costituzionali parere favorevole senza osser-

La seduta comincia alle 12,05.

GATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

vazioni e dalla XII Commissione industria un parere così motivato: « La Commissione industria esprime parere favorevole al progetto di legge n. 629, facendo per altro osservare l'opportunità che si provveda sollecitamente alla costituzione delle associazioni dei produttori del latte, in modo che la legge n. 306 dell'8 luglio 1975, possa essere applicata senza ricorso a norme di carattere transitorio come quelle di cui al disegno di legge in oggetto ».

L'onorevole Babbini ha facoltà di svolgere la relazione.

BABBINI, Relatore. Il disegno di legge n. 629 al nostro esame è la sostanziale ripetizione del decreto-legge n. 941 del 23 dicembre 1977, convertito nella legge 8 febbraio 1978, n. 33, con il quale si autorizzavano gli assessori regionali all'agricoltura — nel caso in cui non fossero ancora costituite le associazioni dei produttori di latte — ad esercitare per il 1978 le potestà loro attribuite dall'articolo 12 della legge n. 306 dell'8 luglio 1975. Infatti tale articolo 12 recita: « Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima » — anche in questo caso il legislatore è stato troppo ottimista — « gli assessori regionali all'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte. Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 11 ».

Il disegno di legge al nostro esame fa riferimento agli anni 1979 e 1980 e modifica l'articolo 11 della legge n. 306, che parlava dell'« assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato », introducendo

la dizione « il titolare del competente organo regionale o un suo delegato », dizione più rispettosa dell'autonomia regionale e che vale logicamente nell'ipotesi che in alcune regioni la materia non sia di competenza dell'assessore regionale all'agricoltura.

La necessità del presente provvedimento per la fissazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980, pertanto, appare scontata non essendo ancora allo scopo funzionanti le associazioni dei produttori. L'unica considerazione aggiuntiva che ritengo debba essere fatta riguarda proprio la necessità di pervenire alla concreta operatività delle associazioni dei produttori, nel qual caso, per le campagne successive a quelle previste nel presente disegno di legge, la legge n. 306 del 1975 potrà essere applicata senza ricorso a norme di carattere transitorio, come quella attualmente all'esame della Commissione.

Non credo sia questa la sede per un dibattito di carattere generale e complessivo sulle associazioni di produttori; del resto nello stesso dibattito svoltosi ieri in Commissione sulle dichiarazioni del ministro alcuni colleghi vi hanno fatto riferimento, come anche lo stesso ministro dell'agricoltura in sede di replica.

In questa sede vorrei solo accennare ai due momenti distinti e interrelati che stanno alla base di questo processo. Il primo riguarda le autonome decisioni che il mondo agricolo viene assumendo a questo fine e che possono essere focalizzate sui due temi rispettivamente della unitarietà o della articolazione di questo processo, se cioè le organizzazioni di produttori si debbano porre o meno sotto l'egida di una delle organizzazioni già esistenti e della efficienza tecnica ed operativa, e quindi economica, delle strutture in via di costituzione (se dovranno essere veramente al servizio della produzione o se non finiranno per diventare, come spesso è accaduto, strutture pesanti, burocratizzate e quindi, in ultima analisi, non al servizio ma contro la produzione agricola). Il dibattito e le proposte sono in corso tra le associazioni agricole.

Il secondo momento di questo processo, che comunque condiziona ed è condizionato dal primo, riguarda la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, che è legislazione da un lato di sostegno e dall'altro di regolamentazione. Abbiamo il Regolamento CEE n. 1360 del 13 giugno 1978, sul quale anche ieri si è discusso, la legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardante le norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, e le leggi regionali. Questa regolamentazione riguarda i requisiti per il riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni, le modalità per il riconoscimento, l'istituzione dell'albo regionale nonché le modalità per l'esercizio della vigilanza, ed i modi di partecipazione delle associazioni alla programmazione agricola regionale.

I due processi sono tra loro interdipendenti in quanto il processo di regolamentazione legislativa influenza il processo di associazione così come questo influenza quello. In conclusione, si tratta di un fenomeno che apre alla politica di programmazione agricola la possibilità di diventare concreta e di essere, quindi, una politica in grado, pur nella determinazione dei criteri e degli obiettivi fondamentali stabiliti dal potere pubblico, di venire calata nel mondo agricolo e di trovare in esso il supporto decisivo per poter ulteriormente progredire.

Da questo punto di vista credo che si possano fare soltanto due considerazioni: l'una sull'inerzia con cui si è proceduto da parte del Governo su questa materia, e l'altra sulle preoccupazioni che emergono dai dibattiti oggi in corso, incentrati sui programmi che la CEE sta approntando.

In relazione poi alle indiscrezioni e notizie di carattere giornalistico che sono circolate in questi giorni, vi dovrà essere da parte di questa Commissione un approfondimento per influire su di un processo che è estremamente importante ai fini di una vera politica di programmazione delle nostre campagne.

Concludo dichiarandomi, in veste di relatore, favorevole all'immediata approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Babbini, e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BELLINI. Noi riteniamo che la legge 8 luglio 1975, n. 306, abbia influito positivamente sul miglioramento dei rapporti tra produttori di latte bovino e ovino e aziende di trasformazione e di condizionamento. C'è da aggiungere subito che tale legge avrebbe potuto esplicitare meglio la sua potenzialità se ci fosse stata la legge-quadro nazionale sulla regolamentazione degli accordi interprofessionali (cosa di cui dispongono già altri paesi della CEE) e se la maggior parte delle regioni disponesse delle associazioni dei produttori.

Noi respingiamo la tesi secondo la quale la colpa è dei soli produttori, dal momento che il progetto di regolamentazione comunitaria ha creato titubanze ed incertezze tra i produttori stessi.

Con l'entrata in vigore della legge n. 306 del 1975 e con i relativi accordi interprofessionali regionali per la cessione del latte il patrimonio ovino e bovino nazionale ha subito un notevole miglioramento. Infatti se dal 1960 al 1974 vi è stata una diminuzione di circa 1 milione e 700 mila capi bovini, dal 1974 al 1978 si è registrato un aumento di circa 500 mila capi, pari al 6 per cento del patrimonio bovino. Nello stesso periodo il numero delle lattifere è aumentato del 3 per cento, e la produzione del latte è salita del 5,5 per cento.

Quanto al patrimonio ovino, ad una diminuzione nel periodo 1960-1974 di 240 mila capi, fa riscontro un aumento di 980 mila capi nel periodo 1974-1978, con un incremento del 12,3 per cento. Nello stesso periodo la produzione del latte è salita del 10 per cento.

La legge 20 ottobre 1978, n. 674, che detta le norme sulle associazioni dei produttori agricoli in esecuzione del regolamento CEE n. 1360 del 1978, risulta inapplicabile, per cui le associazioni, pur costituite legalmente, non possono essere riconosciute dalle regioni per mancanza dei

requisiti minimi (superficie colturale minima, fatturato, numero dei soci).

La CEE, che in base all'articolo 6, comma terzo, del regolamento n. 1360 del 1978 imponeva di emettere entro il 31 dicembre ultimo scorso le relative modalità di applicazione, ha già fatto conoscere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sin dal giugno 1979, una sua proposta. Il ministero, anziché chiamare le regioni per valutare la proposta ed eventualmente concordare le modifiche, ha preferito tener chiusa la proposta in un cassetto, e accusare i produttori di essere incapaci di costituire le associazioni. Sembra quasi che se ne voglia ritardare la costituzione, ed il dubbio è motivato in quanto si sa che ben difficilmente la CEE emanerà il regolamento applicativo se prima non avrà ricevuto il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tutto ciò, ripeto, fa pensare che non si voglia favorire la concentrazione della offerta dei produttori agricoli, i quali restano così alla mercè degli industriali.

Sembra anche che non si voglia la programmazione, che sarebbe comunque impossibile in assenza di un'organizzazione dei produttori. Questo, mentre l'unico mezzo per salvaguardare la produzione agricola è costituito da precisi riferimenti a livello nazionale e comunitario, e da produttori capaci di indirizzare le scelte e controllare la produzione. Senza tali riferimenti ci si potrebbe solo richiamare al libero mercato, che sappiamo bene quanto sia libero, soprattutto se teniamo presente quanto affermato anche in questa sede dal ministro Marcora.

Noi siamo favorevoli a concedere una proroga di un anno a condizione che si ponga rimedio ai ritardi e che si agisca con più realismo e concretezza, tenendo conto anche del fatto che la situazione diventa purtroppo sempre più drammatica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BABBINI, Relatore. Non ho altro da aggiungere a quanto prima ho detto, se

non che faccio miei i suggerimenti e le osservazioni avanzati dall'onorevole Belini.

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La legge 8 luglio 1975, n. 306, riguardante la disciplina dell'associazionismo nel settore del latte, ha provvisoriamente stabilito che, fintantoché non si fossero costituite le associazioni dei produttori — i cui rappresentanti sono chiamati a far parte di un apposito comitato incaricato di procedere alla contrattazione con gli utilizzatori del prezzo del prodotto — gli assessori regionali alla agricoltura provvedessero essi stessi a convocare le rappresentanze delle categorie agricole, delle industrie e delle centrali del settore, per procedere alla contrattazione per la determinazione del prezzo.

Tale regime provvisorio ha assicurato l'immediato raggiungimento di uno degli scopi della menzionata legge n. 306, quello, cioè, della determinazione del prezzo del prodotto, al cui rispetto fossero impegnate le parti contraenti, in attesa che si costituissero organismi associativi agricoli validi, chiamati a curare efficacemente gli interessi dei produttori non soltanto sul piano strettamente economico nel rapporto con i trasformatori, ma anche su quello tecnico, produttivo, di valorizzazione della produzione e del suo miglioramento.

Nel fissare tale regime provvisorio, la legge ha ritenuto di limitarlo alle sole due campagne lattiero-casearie successive alla sua entrata in vigore, anche per creare uno stimolo alla tempestiva costituzione delle previste organizzazioni dei produttori. Va precisato con l'occasione che, fin dalla prima applicazione della legge n. 306 del 1975, gli assessori hanno identificato la campagna lattiero-casearia facendola coincidere con l'anno solare; perciò, allo scadere del 1977 la loro potestà di convocare le rappresentanze delle categorie interessate per procedere alla contrattazione per la determinazione del prezzo del latte venne meno, non avendo più essi legittimazione ad agire.

E, poiché nel frattempo non si erano costituite le previste associazioni, al fine di consentire la pratica attuazione della legge, il 23 dicembre del 1977 il Governo provvide all'emanazione del decreto-legge n. 33, con il quale si autorizzavano gli assessori regionali all'agricoltura ad esercitare la più volte menzionata potestà anche per il latte commercializzato durante l'anno 1978.

Permanendo una situazione di carenza nella costituzione di tali associazioni, il che avrebbe impedito l'attuazione della legge per la fissazione del prezzo del prodotto commercializzato nel 1979, il Governo ritenne di dover predisporre un apposito disegno di legge col quale prorogare ulteriormente il regime provvisorio previsto dalla precitata legge n. 306.

Il provvedimento, approvato dal Senato, non ottenne la definitiva sanzione delle Camere per l'anticipato scioglimento della legislatura.

Si è determinato così, per la commercializzazione del latte del 1979, un vuoto normativo a causa del quale gli assessori, pur avendo provveduto, nella quasi totalità, a convocare ugualmente le parti, sono solo riusciti ad ottenere, in via di fatto, accordi che, risultando privi di base giuridica, non sono stati formalmente sottoscritti dagli utilizzatori.

Al fine di consentire comunque la ratifica degli accordi raggiunti e permettere la stipula anche per il prodotto commercializzato nel 1980, persistendo pressoché generalizzata la carenza di costituzione di dette associazioni (quelle sorte non sono state in grado di costituirsi nel comitato economico previsto dalla legge), il Governo ha riproposto, con le modifiche apportate dal Senato oltre ad altre ad esse conseguenti, il disegno di legge citato prevedendone l'operatività, come si è detto, anche per la commercializzazione del 1980.

Il provvedimento, oltre a ribadire la statuizione già contenuta nell'articolo 12 della legge n. 306, quella, cioè, per la quale esso trova applicazione là dove non sono operanti le associazioni, indica, quali destinatari della norma, i competenti or-

gani della regione, in luogo degli assessori all'agricoltura, di cui al medesimo articolo 12 della legge n. 306 in considerazione del fatto che in alcune regioni questi ultimi possono mancare; comunque, è apparso opportuno lasciare alla regione stessa il compito di individuare l'autorità cui affidare l'incarico in parola.

È bene precisare, prima di concludere, che nella maggior parte dei casi, per il 1979, il prezzo concordato in via di fatto è stato pagato e; conseguentemente, anche nel corso di tale anno si sono mantenuti gli effetti positivi che la legge n. 306, sia pure nel regime provvisorio previsto dall'articolo 12, ha dato al settore fin dall'inizio della sua operatività, sia per quanto concerne il livello del reddito pagato al produttore, sia per quanto riguarda l'incremento del patrimonio bovino nazionale di vacche da latte.

Infatti, nel 1976 essa ha trovato piena applicazione con prezzi, comprensivi di IVA, che hanno oscillato da 173 a 189 lire al litro per il primo semestre e da 195 a 218 lire al litro per il secondo semestre.

Nel 1977, superate le difficoltà sorte durante il primo semestre, i prezzi del latte da un minimo di 238 lire al litro sono arrivati ad un massimo di 268 lire al litro.

La proroga dei termini di validità della potestà accordata agli assessori, operata nel dicembre 1977 con il decreto-legge n. 941, si è dimostrata di grande utilità in quanto ha consentito al mercato, nel 1978, di conseguire un giusto equilibrio; infatti, il prezzo medio del latte si è attestato sulle 275 lire al litro - di 12 lire superiore a quello dell'anno precedente - ed ha trovato concordi tanto i produttori quanto gli utilizzatori che hanno tenuto fede ai propri impegni anche lì dove il prezzo ha toccato le punte più elevate (lire 286 al litro, comprensive della IVA, in Lombardia).

Nel corso del 1979 i prezzi medi pagati, sempre comprensivi di IVA, si sono aggirati intorno alle 310-315 lire al litro.

Per quanto concerne la consistenza del patrimonio di bovini da latte va rilevato

che il passaggio di unità da 2.882.600, nel dicembre del 1975, a 3.033.400, nel giugno del 1979, ha determinato un incremento di produzione che si avvicina al 12 per cento.

Il Governo, illustrato nelle sue linee essenziali il provvedimento, auspica che esso possa trovare il consenso della Commissione ed essere al più presto trasmesso all'altro ramo del Parlamento per la sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potestà attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.

(È approvato).

ART. 2.

Il numero 1 del primo comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito nel modo seguente:

« 1) Il titolare del competente organo regionale o un suo delegato, con funzione di presidente ».

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

BAMBI. Il gruppo della democrazia cristiana esprime parere favorevole a questo disegno di legge condividendone l'opportunità e la urgenza, ma deve anche rilevare che esso è carente perché fa ri-

ferimento alla sola produzione del latte intero trascurando tutto il settore del latte in polvere, e che, comunque, non risolve il problema fondamentale, che è quello di giungere a deliberare una organizzazione diversa da quella attuale: una organizzazione, cioè, che veda la realizzazione delle associazioni dei produttori ed il loro riconoscimento da parte degli organi regionali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980 » (629):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Babbini, Bambi, Bellini, Binelli, Bortolani, Campagnoli, Carlotto, De Simone, Dulbecco, Gatti, Granati, Janni, Lanfranchi, Marabini, Migliorini, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria, Pierino, Politano, Rindone, Santanassi, Urso Salvatore, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zuech.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA